

SENT. N° 18637/09  
REP. N° 11186/09

SENTENZA N.  
N.28536/08 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 13a CIVILE  
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale  
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED], c.f. [REDACTED] col proc.  
dom. avv. R. Bertolani, c.so di p.ta Vittoria 47,  
Milano, per procura come in atti,

**OPPONENTE**

CONTRO

ALER Milano, c.f. 0134967016, col proc. dom. avv. P.  
Coniglio, v.le Romagna 26, Milano, per procura come in  
atti,

**OPPOSTA**

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.

CONCLUSIONI: come da fogli appresso allegati, siglati  
dal G.I.

*Ch*

**MOTIVI IN FATTO**

██████████ ha chiesto la sospensione degli effetti del provvedimento di rilascio dell'immobile di proprietà dell'ALER Milano; rilascio intimato in via amministrativa e in conseguenza di occupazione abusiva dell'alloggio.

L'ALER si è opposta alle avverse pretese instando per il loro rigetto.

Il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'opponente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

X Il G.U., ritenuto che:

- la contestazione del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione si appunta su vizi di legittimità del procedimento amministrativo che ha condotto all'intimazione al rilascio; X
- peraltro, l'art.24, comma 3, del R.R. 1/2004 prevede l'immediata intimazione di rilascio dell'alloggio in caso di occupazione con violenza od effrazione;
- di tale potere si è avvalsa nella specie l'ALER;
- X • contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il potere non è stato esercitato illegittimamente, in quanto, proprio l'art.21 ter della L.241/90 prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti; di tale facoltà si sono rispettivamente avvalse la Regione, nell' predisporre il Regolamento sopra richiamato, e l'ALER, nell'intimare il rilascio con il provvedimento contestato;
- l'accertamento delle modalità di occupazione (con violenza od effrazione) in via giudiziaria e in sede penale non è presupposto necessario dell'intimazione

in esame, in quanto il Regolamento citato prevede la cessazione coattiva dell'occupazione, alternativamente, o in via amministrativa (la via scelta dall'ALER nel caso) o a seguito di procedimento penale ai sensi dell'art.633 c.p. (per il reato di invasione arbitraria di edifici);

- in ordine al grave danno prospettato dalla ricorrente in relazione all'esecuzione dello soggio e in considerazione delle proprie condizioni di salute, va ribadito che l'episodio di "arresto cardiaco" di cui alla certificazione allegata si è verificato il 5.11.2007 e non risulta, allo stato, che abbia dato luogo a postumi invalidanti di particolare rilevanza (v. certificato medico prodotto come doc.5);
- l'opposizione deve, quindi, essere rigettata;
- considerate le condizioni soggettive allegate dall'opponente, sia in ordine allo stato di salute, sia in ordine alla condizione di disoccupazione, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio;

**PQM**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da [REDACTED] avverso l'intimazione di rilascio dell'ALER Milano, relativa all'alloggio sito in via Tracia n.3, Milano.
- 2) Dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

Milano 16.11.09.

*[Handwritten signature]*  
Il G. J.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Milano, li 18 NOV. 2009



IL CANCELLIERE

X U.S.O.  
UFFICIO

3

